Interdittiva Antimafia: TAR Puglia -Bari, Sezione Seconda, Sentenza 5 gennaio 2024, n. 19.

- 1. -Interdittiva antimafia -Partecipazione procedimentale -Necessità -Insussistenza.
- 2. -Interdittiva antimafia -Partecipazione procedimentale ex art. 48 decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 -Obbligo -Insussistenza ove sussistano peculiari esigenze di prevenzione di P.S..
- 3. -Interdittiva antimafia -Ampia discrezionalità del Prefetto -Sussistenza -Ragioni.
- 4. -Interdittiva antimafia -Collegamento "compiacente" -Collegamento "soggiacente" -Rilevanza -Ragioni.
- 5. -Interdittiva antimafia-"motivazione accurata" -Necessità.
- 6. -Interdittiva antimafia -Contesto familiare e sociale nel quale il soggetto passivo destinatario della interdittiva antimafia è inserito -Rilevanza -Ragioni.
- 1. Circa la presunta carenza di contraddittorio antecedente all'adozione del provvedimento interdittivo, come sia ormai acquisito in giurisprudenza che il procedimento finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia conosca un'interlocuzione soltanto eventuale e rimessa all'apprezzamento discrezionale del Prefetto, nei limiti in cui è prevista dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011.
- È fuori centro la dedotta carenza di partecipazione procedimentale, in quanto è stato oramai chiarito sia nella giurisprudenza dell'U.E. (Corte Giustizia UE, sez. IX, ord. 28 maggio 2020, C-17/2020) sia nella giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. III, 31 gennaio 2020 n. 820; Cons. St., sez. III, 20 aprile 2021 n. 3182) che il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nel testo *ratione temporis* vigente, ha previsto un contraddittorio solo eventuale; ciò è stato giudicato conforme al diritto U.E. e risponde ai caratteri propri e alla funzione di prevenzione di P.S. di una simile misura amministrativa, che sovente richiede tempestività e celerità, ferma restando la tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979 e 21 ottobre 2020, n. 6374).
- 2. Né può ritenersi utile a superare detta questione la normativa introdotta dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con mod., dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il cui art. 48, nel modificare l'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, ha previsto ora che: "il Prefetto, nel caso in cui [...] ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva [...] e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa". Anche in base alla nuova disposizione non sussiste, in ogni caso, un contraddittorio necessario, bensì una possibilità partecipativa, che rimane ex se condizionata dalle emergenze delle peculiari esigenze di prevenzione di P.S.
- 3. L'utilizzo dello strumento della c.d. *Interdittiva antimafia* comporta che le Prefetture siano chiamate a svolgere, nell'ambito delle prerogative di P.S. che competono *ex lege*, un'attività connotata da ampia discrezionalità, al fine di poter rilevare il pericolo del c.d. condizionamento mafioso, sulla base di un apprezzamento informato al paradigma del "*più probabile che non*", ossia della "preponderanza dell'evidenza", altrimenti detta "verosimiglianza" o "probabilità cruciale" (*ex multis*: Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938; Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410; T.A.R. Puglia, sez. II, 18 febbraio 2020 n. 275). Non trova mai, dunque, applicazione la regola causale più rigorosa della formula "*al di là del ragionevole dubbio*" propria invece dei giudizi penali, ove si comminano pene afflittive della libertà personale (Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938; Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410; Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019 n. 758).
- **4.** Il "collegamento" oggetto di apprezzamento, ai fini della c.d. interdittiva, può essere: *a) compiacente*, quando il soggetto destinatario di interdittiva partecipa attivamente (o si teme che possa partecipare) alle attività criminali; *b) soggiacente*, quando si reputa che il soggetto

destinatario di interdittiva partecipi passivamente (o si teme che possa partecipare), o ancora, per meglio dire, subisce l'influenza della criminalità, soprattutto quando vi sono stretti legami familiari (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019 n. 6105; Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343).

- **5.** La Corte costituzionale, con la sentenza del 26 marzo 2020 n. 57, ha affermato come la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa sia rimessa all'ampio apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, chiamata a bilanciare prudentemente gli interessi in gioco, ovverosia la *libertà d'iniziativa economica* (peraltro concernente solo il versante dei rapporti con la P.A.), da un lato, e la tutela dell'*ordine pubblico economico*, dall'altro. Questi due interessi devono trovare armonica composizione nell'emanazione di un provvedimento sempre dotato di "*motivazione accurata*".
- **6.** La giurisprudenza ha pure sottolineato che l'organizzazione della criminalità di stampo mafioso ha una c.d. *struttura clanica*, che si articola sul nucleo centrale di una *famiglia* (e propri sodali), quale compagine naturale composta da una pluralità di parenti e affini, che condividono comuni valori e interessi economici (T.A.R. Puglia, sez. II, 7 aprile 2023 n. 607; Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019 n. 2855; Cons. St., sez. III, 20 settembre 2018 n. 5480). Ragion per cui, il contesto familiare e sociale nel quale il soggetto passivo destinatario della interdittiva antimafia è inserito assume *ex se* una sua rilevanza, ai fini della valutazione di P.S.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia e del Comune di San Marco in Lamis (FG);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Pasquale Spagnoli, per il ricorrente, l'avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per la difesa erariale, e l'avv. Michele La Porta, anche su delega orale dell'avv. Michelangelo Lombardi, per il comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Con *ricorso principale* depositato come previsto in rito, l'istante impugnava il provvedimento di interdittiva antimafia emanato nei propri confronti, nella qualità rivestita di titolare di un'azienda operante nel settore agricolo (allevamento bovini).

In fatto, accadeva che, nella considerazione del rapporto filiale intercorrente con soggetto annoverato in indagini penali e precedenti di polizia, seppur per episodi risalenti, parte ricorrente, non gravata da precedenti penali né da resi noti controlli di polizia pregiudizievoli, venisse ritenuta persona esposta al pericolo di c.d. infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 d.lgs. 3 settembre 2011, n. 159, stante la riconduzione del genitore al *clan*-OMISSIS-o c.d. -OMISSIS-.

In diritto, il ricorso veniva affidato alle seguenti censure: I) violazione di legge sotto il profilo del difetto di contraddittorio, violazione dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, violazione dell'art. 6, par. 1 del trattato UE, violazione art. 41 Carta dei diritti fondam. UE; II) eccesso di potere per

- irragionevolezza-difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità della motivazione.
- 2.- Si costituiva l'Avvocatura erariale, depositando i documenti istruttori rilevanti e deducendo come il provvedimento fosse motivato in modo approfondito, sì da palesare plurimi *elementi di fatto*, atti a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa.
- 3.- Si costituiva anche il Comune di San Marco in Lamis, deducendo la natura conseguenziale del provvedimento adottato.
- 4.- Alla fissata camera di consiglio, la domanda cautelare veniva respinta per carenza di presupposti.
- 5.- L'impresa agricola ricorrente veniva, a seguito di istanza volontaria presentata, ammessa, dal Tribunale ordinario, sezione della prevenzione, al controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34bis d.lgs. 3 settembre 2011, n. 159. L'esito di siffatta misura risultava positivo, rilevando, detto Tribunale, che la stessa: "[...] ha consentito all'impresa di intraprendere un percorso di recupero dell'attività imprenditoriale anche beneficiando della sospensiva degli effetti dell'interdittiva antimafia, non constando allo scrivente agevolazioni verso soggetti portatori di pericolosità e rendendo l'azienda sufficientemente presidiata e posta in condizioni di liberarsi dalla commistione di interessi mafiosi"; ciò su conclusione conforme sia dell'Avvocatura dello Stato sia del P.M. nel senso della revoca del "controllo giudiziario" per esito favorevole dello stesso.
- 6.- Tuttavia, la Prefettura rinnovava il provvedimento interdittivo.
- 7.- Con *motivi aggiunti* parte ricorrente impugnava il nuovo provvedimento interdittivo, evidenziando come gli elementi di fatto addotti dalla Prefettura fossero privi del requisito dell'attualità, come anche ritenuto nel procedimento di prevenzione, risalendo i fatti ivi narrati a venti anni or sono, dei quali v'è traccia in risalente procedimento penale non conclusosi con condanna, ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p., bensì per altri reati, che mai comunque hanno interessato l'odierna parte ricorrente. In diritto, venivano riproposte le censure del ricorso principale, questa volta evidenziando *a fortiori* come alcun elemento concreto, all'esito del controllo giudiziario, il nuovo provvedimento prefettizio interdittivo recasse nell'apparato motivazionale.
- 8.- Depositati indi ulteriori documenti e memorie, dopo breve discussione, alla successiva udienza pubblica, la causa era trattenuta in decisione.
- 9.- Il ricorso principale è infondato. I motivi aggiunti sono fondati.

Le censure possono essere trattate unitariamente per identità di *ratio*.

9.1.- Quanto al *ricorso principale*, va subito precisato, circa la presunta carenza di contraddittorio antecedente all'adozione del provvedimento interdittivo, come sia ormai acquisito in giurisprudenza che il procedimento finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia conosca

un'interlocuzione soltanto eventuale e rimessa all'apprezzamento discrezionale del Prefetto, nei limiti in cui è prevista dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011.

È fuori centro la dedotta carenza di partecipazione procedimentale, in quanto è stato oramai chiarito sia nella giurisprudenza dell'U.E. (Corte Giustizia UE, sez. IX, ord. 28 maggio 2020, C-17/2020) sia nella giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. III, 31 gennaio 2020 n. 820; Cons. St., sez. III, 20 aprile 2021 n. 3182) che il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nel testo *ratione temporis* vigente, ha previsto un contraddittorio solo eventuale; ciò è stato giudicato conforme al diritto U.E. e risponde ai caratteri propri e alla funzione di prevenzione di P.S. di una simile misura amministrativa, che sovente richiede tempestività e celerità, ferma restando la tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979 e 21 ottobre 2020, n. 6374).

Né può ritenersi utile a superare detta questione la normativa introdotta dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con mod., dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il cui art. 48, nel modificare l'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, ha previsto ora che: "il Prefetto, nel caso in cui [...] ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva [...] e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa". Anche, in base alla nuova disposizione non sussiste, in ogni caso, un contraddittorio necessario, bensì una possibilità partecipativa, che rimane ex se condizionata dalle emergenze delle peculiari esigenze di prevenzione di P.S.

Difatti, l'utilizzo dello strumento della c.d. Interdittiva antimafia comporta che le Prefetture siano chiamate a svolgere, nell'ambito delle prerogative di P.S. che competono ex lege, un'attività connotata da ampia discrezionalità, al fine di poter rilevare il pericolo del c.d. condizionamento mafioso, sulla base di un apprezzamento informato al paradigma del "più probabile che non", ossia della "preponderanza dell'evidenza", altrimenti detta "verosimiglianza" o "probabilità cruciale" (ex multis: Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938; Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410; T.A.R. Puglia, sez. II, 18 febbraio 2020 n. 275). Non trova mai, dunque, applicazione la regola causale più rigorosa della formula "al di là del ragionevole dubbio" propria invece dei giudizi penali, ove si comminano pene afflittive della libertà personale (Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938; Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410; Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019 n. 758). Il "collegamento" oggetto di apprezzamento, ai fini della c.d. interdittiva, essere: a) compiacente, quando il soggetto destinatario di interdittiva partecipa attivamente (o si teme che possa partecipare) alle attività criminali; b) soggiacente, quando si reputa che il soggetto destinatario di interdittiva partecipi passivamente (o si teme che possa partecipare), o ancora, per meglio dire, subisce l'influenza della criminalità, soprattutto quando vi sono stretti legami familiari (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019 n. 6105; Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343).

L'attività di prevenzione comporta l'utilizzazione di elementi di fatto sintomatici ed indiziari, anche a prescindere dalle (eventuali) statuizioni finali raggiunte nella sede penale, che invece connota la diversa attività di repressione. Trattasi, infatti, di funzioni pubbliche diverse, che richiedono un grado di accertamento loro peculiare e giammai sovrapponibile o confondibile. L'attività di prevenzione è orientata a prevenire pericoli di commissione di fatti antisociali; mentre, l'attività di repressione è finalizzata a raggiungere certezze nel reprimere reati (ex multis: Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938; T.A.R. Lombardia, sez. I, 22 novembre 2019 n. 2480; T.A.R. Toscana, sez. II, 25 giugno 2018 n. 910).

Natura, contenuto e limiti degli strumenti della comunicazione e dell'interdittiva antimafia sono stati compendiati dalla pronuncia del Cons. St., Ad. plen., 6 aprile 2018 n. 3. Rimarca la Plenaria, in detta pronuncia, la peculiarità della *funzione di prevenzione* dai pericoli della c.d. infiltrazione mafiosa. La Corte costituzionale, con la sentenza del 26 marzo 2020 n. 57, ha affermato come la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa sia rimessa all'ampio apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, chiamata a bilanciare prudentemente gli interessi in gioco, ovverosia la *libertà d'iniziativa economica* (peraltro concernente solo il versante dei rapporti con la P.A.), da un lato, e la tutela dell'*ordine pubblico economico*, dall'altro. Questi due interessi devono trovare armonica composizione nell'emanazione di un provvedimento sempre dotato di "*motivazione accurata*".

La giurisprudenza ha pure sottolineato che l'organizzazione della criminalità di stampo mafioso ha una c.d. *struttura clanica*, che si articola sul nucleo centrale di una *famiglia* (e propri sodali), quale compagine naturale composta da una pluralità di parenti e affini, che condividono comuni valori e interessi economici (T.A.R. Puglia, sez. II, 7 aprile 2023 n. 607; Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019 n. 2855; Cons. St., sez. III, 20 settembre 2018 n. 5480). Ragion per cui, il contesto familiare e sociale nel quale il soggetto passivo destinatario della interdittiva antimafia è inserito assume *ex se* una sua rilevanza, ai fini della valutazione di P.S.

Reca dunque il primo provvedimento interdittivo adottato, oggetto di gravame principale, sufficiente e adeguata motivazione, circa i presupposti di fatto e di diritto, e, d'altro canto, gli elementi di fatto apprezzati dal Prefetto, in funzione di prevenzione di P.S., hanno trovato puntuale riscontro, nel corso del procedimento di "controllo giudiziario", ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, dov'è stata rilevata la presenza di un contesto ambientale e familiare pregiudizievole.

Viene infatti dato atto nel provvedimento di revoca del controllo giudiziario, per esito positivo, che comunque "condizionamenti" pregiudizievoli v'erano, ma che paiono essere stati superati, in virtù della collaborazione del soggetto interessato, per come rilevata dall'amministratore giudiziario, all'uopo nominato. Segnatamente, recita il provvedimento di revoca del controllo giudiziario che: "[...] il Tribunale ritiene di valutare positivamente l'effettiva idoneità delle [misure prescrittive] a recidere quei collegamenti e cointeressenze con l'associazione criminale che ha fondato l'adozione della informazione antimafia; ritiene, dunque, che nella fattispecie siano stati eliminati gli elementi in base ai quali si è valutata la sussistenza del condizionamento".

Pertanto, il ricorso principale va respinto.

9.2.- Quanto invece ai motivi aggiunti, la *quaestio iuris*, oggetto del giudizio, è rappresentata dal rapporto intercorrente tra il "controllo giudiziario", ai sensi dell'art. 34-*bis* d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, conclusosi favorevolmente per la sottoposta impresa individuale, e le successive valutazioni di "polizia di prevenzione", che sono state esperite dal Prefetto, nell'ambito delle proprie prerogative, ai fini del c.d. aggiornamento dell'interdittiva antimafia.

La Sezione ha già espresso il proprio avviso in recenti precedenti giurisprudenziali (sentenze del 15 luglio 2022 n. 1044 e del 19 dicembre 2022 n. 1745), concernenti invero casi analoghi.

Considerando il fulcro delle doglianze mosse, va rilevato che la giurisprudenza più recente (Cons. st., sez. III, 13 dicembre 2021 n. 8309; 16 giugno 2022 n. 4912; T.A.R. Puglia, sez. II, 15 luglio 2022 n. 1044) ha avuto modo di scandagliare *funditus* la misura e la motivazione del provvedimento di rinnovo e/o di aggiornamento della interdittiva, tal da preservarne la portata di importante *misura di prevenzione* e di provvisoria "cautela" (Cons. St., Ad. plen., 6 aprile 2018 n. 3), che ne hanno finora giustificato la validità dommatica, la tenuta giuridica ordinamentale e, quindi, affermato l'immunità da pur addotti vizi di legittimità costituzionale (Corte cost. 26 marzo 2020 n. 57).

Risultati che invero vanno preservati, con molta cura, con riferimento a tale importante strumento di *attività di prevenzione*, da tener sempre concettualmente separato dall'*attività di repressione* dei reati.

Da un lato, è stato precisato dalla giurisprudenzache "Non v'è dubbio [...] che la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario non possa essere obliterata dal Prefetto [...]. Ciò non vuol dire, però, che dal controllo giudiziario derivi un vincolo alle valutazioni postume del Prefetto, alla luce di una presunzione assoluta di avvenuta bonifica" (Cons. St., sez. III, 16 giugno 2022 n. 4912).

Dall'altro lato, però, devono pur emergere, "a valle" del controllo giudiziario, qualora questo sortisca un esito positivo, onde poter procedere ad una legittima riedizione del provvedimento interdittivo, in senso *ex novo* sfavorevole al soggetto passivo dell'atto di prevenzione di polizia,

quegli altri "episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché [se] ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e [la Prefettura] non manchi di ponderarli con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo" (Cons. St., sez. III, 16 giugno 2022 n. 4912).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la valutazione prefettizia di conferma dell'interdittiva, nel caso di specie, sia illegittima per difetto di adeguata istruttoria e per carenza di "motivazione accurata" (ex Corte cost. 26 marzo 2020 n. 57), che, a fortiori, deve esigersi, nell'evenienza di rinnovo della interdittiva, a seguito dell'esito positivo del controllo giudiziario (già disposto e proficuamente compiuto), e della quale la Prefettura deve farsi puntuale carico.

Più specificamente, al contrario di quanto ritenuto nella relazione-istruttoria prefettizia depositata, il rinnovo del provvedimento interdittivo appare fondato sulla base dei *medesimi fatti già* apprezzati in occasione del precedente provvedimento interdittivo.

Nulla di significativo viene detto, in ordine all'esito positivo del controllo giudiziario esperito, sebbene il Tribunale di Bari, sez. III, in funzione di tribunale della prevenzione, all'esito del detto controllo, con puntuale ordinanza, abbia evidenziato che: "l'attività di monitoraggio si è rivelata in concreto idonea a schermare la realtà aziendale dalla originaria esistenza di quei rischi di contaminazione posti a fondamento della informativa; è dunque mutato il quadro storico e giuridico orbitante attorno alla società, anche perché, nella sua relazione post monitoraggio, l'amministratore nominato dal Tribunale, lungi dal confermare i precedenti rilievi prefettizi, ha riferito che la società si è adeguata a tutte le prescrizioni imposte, senza indicare situazioni che effettivamente potessero determinare il permanere di un pericolo di infiltrazione mafiosa. Tenendo dunque presenti le modifiche medio tempore intervenute, le stesse, alla stregua delle evidenze processuali, appaiono fatti favorevoli all'imprenditore".

In un tal quadro, si inserisce il provvedimento prefettizio gravato che, ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha aggiornato la precedente informazione interdittiva, rieditandola, e che ripete la persistenza (ovvia) di rapporti di parentela tra il titolare dell'azienda e il genitore gravato da pregiudizi di polizia e/o giudiziari, senza indicare se, perlomeno in via presuntiva o per indizi vari, vi sia una qualche "forma di collegamento" atta a superare i rilievi invece positivi emersi a seguito del "controllo giudiziario" con esito positivo.

Non vengono rimarcati altri elementi indiziari, oltre i predetti rapporti parentali, che se potevano esser sufficienti, dato il contesto ambientale, improntato a endemica criminalità mafiosa, nel

territorio considerato, in sede di prima emanazione del provvedimento di interdittiva, per pericolo di infiltrazione mafiosa, non paiono invece ora sufficienti, in sede di rinnovo-aggiornamento.

Non va, infine, obliterato che i due provvedimenti del Tribunale per le misure di prevenzione e l'esito positivo del controllo giudiziario (con avviso peraltro favorevole sia del P.M. sia dell'Avvocatura di Stato ivi costituita) giochino un ruolo non eludibile, ove si passi a considerare che, a fronte di un siffatto rinnovo dell'interdittiva, il destinatario dello stesso potrebbe *ex novo* chiedere l'ammissione all'istituto del "controllo giudiziario". Per cui, vanno evitati controproducenti "vischiosità", per così dire, di pronunce da parte dei preposti organi giudiziari, che potrebbero ripetutamente essere chiamati a delibare sulla questione.

Né le misure di prevenzione possono durare *ad infinitum*. Di per sé, le stesse sono provvisorie, hanno una finalità *lato sensu* cautelativa. La persistenza di indizi sfavorevoli semmai dovrebbe dare la stura a indagini più approfondite di tipo penale, a fini repressivi. E comunque non può esservi fungibilità tra misure di prevenzione e misure di repressione, mirando le prime a prevenire pericoli di illecito e le seconde a reprimere fatti illeciti commessi. Laddove dovessero permanere esigenze di prevenzione, queste vanno rappresentate, indicando perlomeno un *quid novi* rispetto alla precedente interdittiva. D'altro canto, è finanche consustanziale al concetto logico, ancor prima che giuridico, che il rinnovo, l'aggiornamento, la riedizione di un potere, specie se inerente a *misure di prevenzione*, debba riportare un *novum*, cioè un qualche elemento di novità (*aliquid novi*), che attualizzi il *periculum*.

Considerazioni di segno opposto valgono nell'ipotesi, affatto diversa, di esito negativo del controllo giudiziario. In tal caso, l'onere motivazionale, *ex se* pur sempre necessario, nel senso della riedizione dell'interdittiva, sarebbe ben più attenuato.

Rebus sic stantibus, una riedizione del provvedimento interdittivo richiede una motivazione accurata, la quale evidenzi, in base però ad elementi indiziari nuovi (non necessariamente sopravvenuti, ma anche preesistenti, purché preventivamente non conosciuti, e/o che siano divenuti funditus suscettibili di apprezzamento in una nuova chiave di lettura indiziaria univoca), che una data persona o azienda sia cointeressata – secondo un meditato giudizio di prognosi del pericolo di c.d. infiltrazione mafiosa, sulla base del paradigma guida del "più probabile che non" talvolta definito come verosimiglianza o probabilità cruciale (Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938; Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410; T.A.R. Puglia, sez. II, 18 febbraio 2020 n. 275) – a fenomeni di permeabilità di tipo mafioso sia se di indole compiacente sia se perlomeno a carattere soggiacente.

Ma di tanto deve prodursi una *evidenziata motivazione congrua*, sulla base di atti istruttori di supporto univoci, che non si limitino a ripetere, in modo tralatizio, la mera permanenza di rapporti

di parentela, senza indicazione di effettivi collegamenti con detti parenti quanto ad attività delittuose o comunque aventi rilievo dal punto di vista della polizia di prevenzione di P.S.

In ultima analisi, il rinnovo di un provvedimento interdittivo postula una progressione nell'attività di prevenzione di P.S., della quale però deve darsi puntualmente conto, con motivazione accurata; magari all'esito dell'acquisizione di elementi di fatto indiziari nuovi o anche preesistenti, se gravi, ma apprezzati sotto una prospettiva di prevenzione innovativa, specie se vi sia un esito positivo del controllo giudiziario, validato dal preposto Tribunale ordinario della prevenzione (con per di più avviso favorevole del P.M., preposto alle funzioni di cui all'art. 73 Ord. giudiziario).

Ciò in quanto gli atti di prevenzione, ontologicamente provvisori e limitati nel tempo, possono essere oggetto di proroga o di rinnovo, comprimendo *ex novo* lo spazio di libertà del soggetto sul quale va a gravare detto atto di P.S., soltanto qualora possa esprimersi una motivazione atta a supportare la prosecuzione nel tempo delle *emergenze di prevenzione*, che tali devono *ex se* permanere, e non già costituire la stura per imporre misure atipiche fungibili e alternative all'attività di repressione.

Di conseguenza, i motivi aggiunti sono accolti.

10.- In conclusione, per le motivazioni esposte, il ricorso principale avverso il (primo) provvedimento prefettizio di interdittiva va respinto; mentre, i motivi aggiunti avverso il (secondo) provvedimento prefettizio di c.d. rinnovo dell'interdittiva vanno accolti, in quanto quest'ultimo si appalesa *carente di adeguata motivazione* e, pertanto, va annullato.

Restano salvi gli ulteriori poteri dell'Amministrazione.

11.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti la reciproca soccombenza, complessità e peculiarità del contenzioso.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafi proposti, respinge il ricorso principale e accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il rinnovo dell'interdittiva antimafia nei sensi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Donatella Testini, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore